

FINANZIARIA ROMANA SPA

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

(Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 – Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e successive modificazioni e integrazioni)

Gentile Cliente,

il presente "Avviso" espone in forma sintetica norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari previsti dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/2003) e dalla relativa normativa d'attuazione, compendiate nel Titolo X, Capitolo 1, delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, al fine di richiamare la sua attenzione sui Suoi diritti e sugli strumenti previsti a Sua tutela.

L'Avviso non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e dalle disposizioni della Consob e che FINANZIARIA ROMANA S.p.A. non è autorizzata a svolgere.

Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla Società, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora la Società si avvalga di *tecniche di comunicazione a distanza*, di avere a disposizione mediante tali tecniche, un supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di *ottenere*, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la Società (ed il cliente) alla stipula del contratto;
- di *ricevere* un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di *ricevere* comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e, comunque, una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di *essere informato* sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- di *recedere* dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
- di *ottenere* a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

Le norme e tutela del cliente

Sono a tutela del Cliente

- l'*obbligo* della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- l'*obbligo*, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della Società e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'*obbligo* di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo.

IL CLIENTE